

Legge regionale 14 aprile 2000, n. 45

INTERVENTI A FAVORE DELLA FAMIGLIA

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1 Finalità

1. La Regione promuove interventi in favore della famiglia, così come riconosciuta dalla Costituzione dello Stato italiano, affermandone il ruolo fondamentale per lo sviluppo della persona e della vita sociale.
2. Gli strumenti regionali di programmazione socio-assistenziale, sanitaria, culturale e territoriale sono orientati alla famiglia come ambito di riferimento unitario delle politiche sociali.

Art. 2 Iniziative e priorità regionali per il sostegno alla famiglia

1. La Regione, per le finalità di cui all'art. 1, eroga finanziamenti e promuove interventi per favorire:
 - il coinvolgimento della famiglia nel campo delle azioni socio-assistenziali;
 - la formazione dei giovani al matrimonio;
 - l'incentivazione all'acquisto e all'allestimento della prima casa da parte delle giovani coppie;

- la valorizzazione e il riconoscimento del lavoro domestico, attraverso corsi e seminari nel campo della prevenzione dagli infortuni, della corretta gestione delle risorse, dell'educazione al consumo e del risparmio energetico;
- il sostegno all'associazionismo familiare;
- la formazione degli operatori pubblici e privati impegnati nella realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge;
- l'attivazione di politiche di sostegno alla genitorialità, intesa come scelta di procreazione responsabile e cura verso i figli;
- il collegamento tra servizi pubblici e privati per la promozione di iniziative di mutuo aiuto delle famiglie (banche del tempo, scuole per genitori, nidi di famiglia, madri di giorno, taxi collettivi, etc);
- le concrete esperienze di incontro e di scambio tra le diverse generazioni;
- l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro di persone che si siano dedicate all'esclusivo impegno di cura rivolto a minori o a soggetti non autosufficienti nell'ambito della famiglia;

– ogni altra iniziativa per la valorizzazione della famiglia come primario soggetto sociale, culturale ed economico.

2. La Regione nell'ambito dei suoi strumenti di programmazione socio assistenziali, assegna priorità ai seguenti interventi di sostegno alla famiglia:

- a) per la nascita, l'adozione di figli e la promozione della maternità;
- b) per l'assistenza integrativa in ambito familiare ai componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale;
- c) per minori in situazioni multiproblematiche di ordine psicosociale-sanitario;
- d) per l'aiuto al superamento di situazioni di disagio sociale o economico;
- e) per progetti tesi a garantire solidarietà alle donne in difficoltà non coniugate in stato di gravidanza e alle ragazze madri e alle vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, stupri e abusi sessuali, anche attraverso l'istituzione di centri di accoglienza e case rifugio.

Art. 3 Modalità attuative

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Consulta di cui al successivo art. 4, individua:

- a) i soggetti ammessi ai finanziamenti relativi alle singole misure previste dal I° comma del precedente art. 2;
- b) le modalità e i tempi di presentazione delle relative domande;
- c) i criteri per la concessione dei finanziamenti alle famiglie, con riferimento alla composizione nucleo familiare.

2. La Giunta regionale, entro i termini di cui al comma precedente, determina:

- le modalità di coinvolgimento delle famiglie nel campo delle azioni socio-assistenziali;

– il coordinamento delle azioni di cui alla presente legge con il Piano Socio-Assistenziale regionale e i relativi strumenti attuativi di zona.

3. Il piano di riparto dei finanziamenti di cui alla presente legge è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

4. I compiti attuativi di cui alla presente legge sono attribuiti dalla Giunta regionale a un competente servizio attestato presso la Presidenza.

Art. 4

Consulta Regionale per la Famiglia

1. E' istituita la Consulta Regionale per la Famiglia quale organo propositivo e consultivo della Regione in materia di politiche familiari.

2. La Consulta ha i seguenti compiti:

- a) effettua indagini a ricerche sulle problematiche inerenti l'ambito familiare, nonché rapporti periodici sullo stato di attuazione della presente legge proponendo gli opportuni aggiornamenti;
- b) formula il piano annuale degli interventi di cui all'art. 2 che è approvato dalla Giunta regionale;
- c) esprime proposte ed osservazioni sulla programmazione regionale;
- d) esprime, su richiesta, parere sulle proposte di provvedimenti regionali in materia socio-assistenziale, culturale e sanitaria e su ogni altro provvedimento che, anche indirettamente, possa incidere sulla qualità della vita familiare.

3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, ed è costituita da:

- a) tre rappresentanti designati dalle associazioni di famiglie costituite ed operanti nell'ambito della sfera delle politiche familiari;

- b) un rappresentante designato dalle cooperative o altre formazioni di autorganizzazione dei servizi sanitari, educativi, di formazione professionale, di scuole per genitori, di servizi culturali, sociali o assistenziali tra le famiglie;
 - c) un rappresentante designato dalle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato iscritte nei registri regionali;
 - d) due rappresentanti, di cui uno dei comuni ed uno delle province che abbiano delegato ad uno specifico assessorato le competenze relative alla promozione e all'attuazione delle politiche familiari, designati rispettivamente dall'ANCI e dall'UPI;
 - e) un rappresentante designato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità;
 - f) una coppia di coniugi designata dal Forum per le Associazioni Familiari della Basilicata, che esercita la vice-presidenza dell'organismo;
 - g) un rappresentante designato dalle Aziende UU.SS.LL. regionali.
4. Partecipa alla Consulta, senza diritto di voto, il dirigente del servizio regionale competente; le relative funzioni di segreteria della Consulta sono svolte dal servizio regionale competente.
5. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dura in carica sino alla scadenza della legislatura.

6. Ai componenti della Consulta è corrisposto per ogni seduta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio determinato con le modalità stabilite dalle vigenti leggi.

Art. 5

Norme transitorie

1. Per l'anno 2000 il termine di cui al 3° comma del precedente art. 3 è fissato per il 30 ottobre.

Art. 6

Disposizioni finanziarie

1. Per l'anno 2000 all'onere finanziario della presente legge si farà fronte con un fondo pari al 20% della quota riservata alla gestione speciale di cui al punto 4.6.4 del Piano Socio-Assistenziale 2000-2002.
2. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Art. 7

Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 14 aprile 2000.

DINARDO